

**REGOLAMENTO
PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI
E DEI LORO FAMILIARI**

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2, 24, 33 e 34.

<p style="text-align: center;"><u>Testo vigente</u></p> <p style="text-align: center;">* * * * *</p> <p style="text-align: center;"><u>REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Proposta di modifiche</u></p> <p style="text-align: center;">* * * * *</p> <p style="text-align: center;"><u>REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI</u></p>
ART. 2	ART.2
<p style="text-align: center;">Pensioni di vecchiaia</p> <p>2.1 La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) compimento del sessantasettesimo anno di età;</p> <p>b) effettivo versamento di contributi alla Cassa per almeno trentacinque anni in relazione a regolare iscrizione all'Albo. Per quanto riguarda i periodi assicurativi successivi al 31.12.2005, si fa rinvio a quanto stabilito dall' art. 1, comma 1 bis, del Regolamento sulla Contribuzione.</p> <p>2.2 La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione e fino al quarantesimo anno di anzianità contributiva, all'1,75 per cento della media dei più elevati venticinque redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini del reddito sulle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai trenta anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il calcolo della media di cui al precedente periodo verrà effettuato sulla base dei più elevati 30 redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini del reddito sulle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai trentacinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.</p> <p>Per le professioniste madri, fermo rimanendo l'arco contributivo di riferimento, il numero dei più elevati redditi da utilizzare per il calcolo della media di cui ai precedenti periodi è ridotto di due annualità per ogni figlio, fino al limite di 25 anni.</p> <p>2.3 Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del Regolamento sulla contribuzione. I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma del successivo articolo 24.</p> <p>2.4 La misura della pensione calcolata con i criteri di cui al</p>	<p style="text-align: center;">Pensioni di vecchiaia</p> <p>2.1 La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) compimento del settantesimo anno di età;</p> <p>b) effettivo versamento di contributi alla Cassa per almeno trentacinque anni in relazione a regolare iscrizione all'Albo. Per quanto riguarda i periodi assicurativi successivi al 31.12.2005, si fa rinvio a quanto stabilito dall' art. 1, comma 1 bis, del Regolamento sulla Contribuzione.</p> <p>2.2 Invariato</p> <p>2.3 Invariato</p> <p>2.4 Invariato</p>

<p>comma 2 non potrà comunque essere di importo inferiore a Euro 6.750,00 da rivalutarsi ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sulla contribuzione.</p>	
<p>2.5 Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi calcolata per l'anno 2007 è superiore a 10.000,00 Euro, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al comma 2 è così ridotta:</p> <p>a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da 10.001,00 Euro a 30.000,00 Euro; b) all'1,20 per cento per lo scaglione di reddito da 30.001,00 Euro a 60.000,00 Euro; c) allo 0,90 per cento per lo scaglione di reddito da 60.001,00 Euro a 80.000,00 Euro; d) allo 0,60 per cento per lo scaglione di reddito da 80.001,00 Euro a 100.000,00 Euro; e) allo 0,30 per cento per lo scaglione di reddito da 100.001,00 Euro a 130.000,00 Euro.</p>	2.5 Invariato
<p>2.6 Per le annualità di effettiva iscrizione e contribuzione eccedenti i 40 anni, la pensione è determinata con il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995 n.335 ed all'art. 33, comma 2, del presente Regolamento nel rispetto del principio del <i>pro rata</i> per le anzianità già maturate alla data del 31.12.2008.</p>	2.6 Invariato
<p>2.7 Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data del 27 ottobre 1982.</p>	2.7 Invariato
<p>2.8 Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni quadriennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all'atto della cancellazione dall'Albo. Ciascun supplemento è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 e dell'art. 33, comma 2, del presente Regolamento.</p>	2.8 Invariato
<p>ART. 24</p>	<p>ART.24</p>
<p>Rivalutazione dei redditi</p>	<p>Rivalutazione dei redditi</p>
<p>24.1 Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2,3,4,5 e 18, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui al successivo articolo 25.</p>	24.1 Invariato
<p>24.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla</p>	24.2 Invariato

<p>base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativa ad ogni anno, e la comunica al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'approvazione.</p> <p>24.3 Ai fini della rivalutazione si considera il 100 per cento degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione.</p> <p>24.4 La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del Regolamento sulla contribuzione, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.</p>	<p>24.3 Ai fini della rivalutazione si consideranogli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione, applicando in <i>pro rata</i> il 100 per cento di detti aumenti fino all'anno 2012 ed il 75 per cento degli stessi per gli anni successivi.</p> <p>24.4 Invariato</p>
<p>ART. 33</p>	
<p style="text-align: center;">Disposizioni finali</p> <p>33.1 Coloro che al raggiungimento del 65° anno di età non abbiano maturato il requisito della anzianità contributiva minima possono chiedere, in presenza di una effettiva anzianità di iscrizione e contribuzione non inferiore a cinque anni, di ottenere un trattamento previdenziale determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo.</p> <p>33.1 bisQualora non sussista l'effettivo versamento dei contributi per l'intero periodo di regolare iscrizione all'Albo di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 2 del presente Regolamento, l'interessato può chiedere la liquidazione della pensione con sistema di calcolo contributivo ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Ove successivamente nei termini di prescrizione intervenga il versamento dei contributi mancanti, il trattamento sarà riliquidato sempre con il calcolo contributivo di cui alle disposizioni del presente articolo su domanda dell'interessato e con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all'intervenuto pagamento.</p> <p>33.2L'importo della pensione - per coloro che si trovano</p>	<p style="text-align: center;">Disposizioni finali</p> <p>33.1 Coloro che al raggiungimento del 67° anno di età non abbiano maturato il requisito della anzianità contributiva minima possono chiedere, in presenza di una effettiva anzianità di iscrizione e contribuzione non inferiore a ventianni, di ottenere un trattamento previdenziale determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni ed in presenza di un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.</p> <p>33.1bis Invariato</p> <p>3.2 L'importo della pensione - per coloro che si trovano nelle</p>

nelle condizioni di cui ai commi precedenti -è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335, in relazione al montante contributivo costituito dai soli contributi soggettivi e senza alcuna integrazione al trattamento minimo.

L'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi per il coefficiente di trasformazione, relativo all'età dell'iscritto al momento della domanda, di cui alla tabella di seguitoriportata.

Età	Coefficienti di trasformazione
65	5,62
66	5,822
67	6,039
68	6,273
69	6,525
70	6,798
71	7,095
72	7,417
73	7,767
74	8,147
75	8,561
76	9,012
77	9,502
78	10,042
79	10,631
80	11,278

33.3 La Cassa provvede ogni tre anni a verificare l'applicazione di detti criteri di calcolo sulla base delle risultanze gestionali.

33.4Le norme del presente Regolamento possono essere modificate con la procedura prevista dall'art. 3 del D. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

33.5 Le disposizioni modificate con delibera del Comitato dei Delegati in data 24 maggio 2006 entrano in vigore dal

condizioni di cui ai commi precedenti -è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335, in relazione al montante contributivo costituito dai soli contributi soggettivi e senza alcuna integrazione al trattamento minimo.

L'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi per il coefficiente di trasformazione, relativo all'età dell'iscritto al momento della domanda, di cui alla tabella di seguito riportata, **aggiornata in occasione delle revisioni periodiche previste dalla legge n. 335/1995 e successive modificazioni.**

Età	Coefficienti di trasformazione
65	5,62
66	5,822
67	6,039
68	6,273
69	6,525
70	6,798
71	7,095
72	7,417
73	7,767
74	8,147
75	8,561
76	9,012
77	9,502
78	10,042
79	10,631
80	11,278

33.2bis Ai fini della determinazione del montante contributivo di cui al comma precedente, si tiene conto anche della eventuale contribuzione figurativa riconosciuta ai sensi e per i soli effetti di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento sulla Contribuzione.

33.3 Invariato

33.4Invariato

33.5Le disposizioni modificate con delibera del Comitato dei Delegati **in data 29 maggio 2012** entrano in vigore dal

<p>01.01.2007.</p> <p>33.6 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento.</p>	<p>01.01.2013.</p> <p>33.6 Invariato</p>
<p>ART. 34</p>	<p>ART. 34</p>
<p style="text-align: center;">Disposizione transitoria</p> <p>34.1 Fino al 31 dicembre 2014, per acquisire il diritto all'erogazione della pensione di vecchiaia nei bienni 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 e 2013-2014, integra il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 1, l'effettivo versamento di contributi, rispettivamente, per 31, 32, 33 e 34 anni</p> <p>34.2 Fino al 31 dicembre 2007, ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 2.2, si considera la media dei più elevati ventiquattro redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini del reddito sulle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai ventinove anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.</p> <p>34.3 Fino al 31 dicembre 2014, coloro che dopo il 1° gennaio 2007 maturano, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, almeno trent'anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolare iscrizione all'Albo, senza avere i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, hanno diritto ad un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate tenendo conto dei criteri di calcolo di cui agli articoli 2.2 e 34.2.</p> <p>34.4 A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del calcolo in <i>pro rata</i> della percentuale di cui all'art. 2.2 in applicazione della disciplina in vigore fino al 31 dicembre 1997, vengono presi in considerazione i redditi dichiarati ai fini IRPEF fino al 2008.</p> <p>34.5 Fino al 31 dicembre 2012 per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia integra il requisito di cui all'art.2, comma 1, lettera a) il compimento dell'età anagrafica indicata nella tabella di seguito riportata con le rispettive</p>	<p style="text-align: center;">Disposizione transitoria</p> <p>34.1 Invariato</p> <p>34.2 Invariato</p> <p>34.3 Invariato</p> <p>34.4 Invariato</p> <p>34.5 Fino al 31 dicembre 2018 per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia integra il requisito di cui all'art.2, comma 1, lettera a) il compimento dell'età anagrafica indicata nella tabella di seguito riportata con le rispettive</p>

decorrenze:		decorrenze:											
decorrenza	età anagrafica	decorrenza	età anagrafica										
1/01/2010	65 anni e 6 mesi	201367 anni											
1/01/2011	66 anni	201467 anni e 6 mesi											
1/01/2012	66 anni e 6 mesi	201568 anni											
1/01/2013	67 anni	201668 anni e 6 mesi											
		201769 anni											
		201869 anni e 6 mesi											
		201970 anni											
<p>34.6 A decorrere dal 1° gennaio 2010, coloro che al compimento del 65° anno di età siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente Regolamento possono chiedere la liquidazione di un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del <i>pro rata</i> in relazione alle anzianità già maturate. La quota di pensione determinata ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento è calcolata sui redditi dichiarati dall'iscritto fino al 31.12.2009. La misura di tale quota non può essere inferiore all'importo di cui al comma 4 del citato art. 2, ridotto in proporzione ai mesi di anzianità contributiva maturati fino alla predetta data del 31.12.2009.</p>		<p>34.6 A decorrere dal 1° gennaio 2013, coloro che al compimento del 67°anno di età siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente Regolamento possono chiedere la liquidazione di un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del <i>pro rata</i> in relazione alle anzianità già maturate. La quota di pensione determinata ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento è calcolata sui redditi dichiarati dall'iscritto fino al 31.12.2009. La misura di tale quota non può essere inferiore all'importo di cui al comma 4 del citato art. 2, ridotto in proporzione ai mesi di anzianità contributiva maturati fino alla predetta data del 31.12.2009.</p> <p>34.7 Fino al 31.12.2015, il requisito anagrafico per l'accesso ai trattamenti pensionistici di cui agli artt.33, comma 1 e 34, comma 6 del presente Regolamento, è raggiunto secondo la seguente tabella:</p> <table border="1"> <tr> <td>decorrenza</td> <td>età anagrafica</td> </tr> <tr> <td>201365 anni e 6 mesi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>201466 anni</td> <td></td> </tr> <tr> <td>201566 anni e 6mesi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>201667 anni</td> <td></td> </tr> </table> <p>34.8 In considerazione della contingente situazione finanziaria, per gli anni 2013 e 2014, la rivalutazione automatica di cui all'art. 25del presente Regolamento è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo mensilelordo fino ad € 1.500,00. Per le pensioni di importo superiore al suddetto limite ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del richiamato art. 25, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.</p> <p>34.9 Per il quinquennio dal 2015 al 2019, la rivalutazione automatica di cui all'art. 25 del presente Regolamento è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importoannuale lordo fino a € 35.000,00. Per le pensioni di importo superiore al suddetto limite ed inferiore a tale limite incrementato</p>		decorrenza	età anagrafica	201365 anni e 6 mesi		201466 anni		201566 anni e 6mesi		201667 anni	
decorrenza	età anagrafica												
201365 anni e 6 mesi													
201466 anni													
201566 anni e 6mesi													
201667 anni													

	<p>della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del richiamato art. 25, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.</p> <p>34.10 Il limite per l'applicazione della rivalutazione fissato nel comma precedente viene adeguato con la medesima procedura, misura e decorrenza previsti nell'art. 25, comma 4 del presente Regolamento.</p>
--	---